COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)

2022 BANDIERA BLU 2023

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **DEL**	**205** **30/06/2025**	**OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL COMUNE DI PAGLIARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 E DELL'ART.14 CCNL DEL 22/01/2004 – PERIODO 01 LUGLIO – 31 AGOSTO 2025 – APPROV**

L'anno **duemilaventicinque** , addì **trenta** , del mese di **giugno** , alle ore **12:30** e seguenti, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Francilia Matteo Giuseppe - Sindaco	**X**	
MERCURIO DANIELA - Vice Sindaco	**X**	
GARUFI COSIMA ROSA - Assessore	**X**	
PISTONE AGATINO FRANCESCO - Assessore		**X**
CATANIA GIOVANNI - Assessore	**X**	
	PRESENTI 4	**ASSENTI 1**

Assume la presidenza il Sindaco Dott. **Francilia Matteo Giuseppe**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale

Il Presidente, pertanto, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione n. 213 del 27/06/2025 avente ad oggetto Proroga autorizzazione per utilizzo di dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo presso il Comune di Pagliara ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n.311/2004 e dell'art.14 CCNL del 22/01/2004 – Periodo 01 luglio – 31 agosto 2025 – Approvazione schema di convenzione. allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi della L.R. n. 30 del 23/12/2000 art.12;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Fatta** ogni altra opportuna considerazione in merito
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione n. 213 del 27/06/2025 avente ad oggetto Proroga autorizzazione per utilizzo di dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo presso il Comune di Pagliara ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n.311/2004 e dell'art.14 CCNL del 22/01/2004 – Periodo 01 luglio – 31 agosto 2025 – Approvazione schema di convenzione. allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 30/06/2025

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Francilia Matteo Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO
Prof.ssa Cosima Rosa garufi

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Minissale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_____decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li, 30/06/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Minissale

COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.213 DEL 27/06/2025

OGGETTO:

Proroga autorizzazione per utilizzo di dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo presso il Comune di Pagliara ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n.311/2004 e dell'art.14 CCNL del 22/01/2004 – Periodo 01 luglio – 31 agosto 2025 – Approvazione schema di convenzione.

PREMESSO che:

- con D.G.C. n.160 del 04 luglio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto ad autorizzare l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo 04.07.2022 al 03.09.2022;
- con D.G.C n.221 del 08 settembre 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo 04.09.2022 al 03.11.2022;
- con D.G.C. n.269 del 10.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo 04.11.2022 al 31.12.2022;
- con D.G.C. n.1 del 04.01.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo 01.01.2023 al 31.03.2023;
- con D.G.C. n.92 del 03.04.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo 01.04.2023 al 31.05.2023;
- con D.G.C. n. 146 del 08.06.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo giugno - settembre 2023;
- con D.G.C. n. 233 del 04.10.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo ottobre - dicembre 2023;
- con D.G.C. n. 05 del 03.01.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta cat. D – posizione economica D3 per il periodo gennaio – giugno 2024;

- con D.G.C. n. 168 del 01.07.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta, Funzionaria ex cat. D – posizione economica D4 per il periodo luglio – settembre 2024;
- con D.G.C. n. 237 del 03.10.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta, Funzionaria ex cat. D – posizione economica D4 per il periodo ottobre – dicembre 2024;
- con D.G.C. n. 334 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, si era proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Pagliara della dipendente a tempo indeterminato e parziale Dott.ssa Briguglio Antonietta, Funzionaria ex cat. D – posizione economica D4 per il periodo gennaio – giugno 2025;

Fatto presente che il Comune di Pagliara con nota PEC in data 26.06.2025 prot.n. 3775 acquisita al protocollo di questo Comune al n. 6612 in data 27.06.2025, ha avanzato richiesta a questo Comune di nulla osta per l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente Dott.ssa Briguglio Antonietta, istruttore Direttivo Contabile, Funzionaria ex Cat. D4, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, per numero 18 ore settimanali di cui:

- *12 ore settimanali ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso);*
- *6 ore settimanali ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza);*

Preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dalla dipendente Rag. Briguglio Antonietta;

Considerato che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) così come modificato dall'art. 3 comma 3bis della Legge 74/2023 e successivamente dalla Legge 112/2023 (recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) il quale prevede che "I Comuni con popolazioni inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni possono servizi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazioni di provenienza", al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'ente, normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, giusto parere UPPA n.34/2008, parere del C.d.S. n.2141/2005 e circolare n.2/2005 emanata dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

Rilevato che:
-i Comuni di Furci Siculo e Pagliara hanno una popolazione inferiore a 25.000 abitanti e che la ratio della norma di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i. è quella di consentire ai piccoli comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri enti pubblici;
- la norma citata è considerata l'ex specialis in materia di pubblico impiego in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio

dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione-Ufficio personale pubbliche Amministrazioni n.34 -2008 con il quale, alla luce di numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l'art.1, c.557, della Legge n.311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs n.165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della legge finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

Richiamata la circolare n.2/2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione Centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato sez. I n. 2141 del 25/05/2005, ai sensi della quale:
-la permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

Visto l'art.14 del CCNL del 22/01/2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione" che stabilisce, tra l'altro, che:
- Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;
-Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore";
- la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale;
- i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione;

Richiamato il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n.109/2017 che ritiene espressamente che l'attuale quadro normativo "*non esclude la possibilità che un Ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza" fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003 di 48 ore lavorative settimanali";*

Vista la recente delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.10/2020;

Richiamato l'art.53 comma 8 del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi;*

Atteso che ai sensi dell'art.53 comma 10 del D.Lgs 165/2001 "*l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, da parte di soggetti che intendono conferire l'incarico*";

Vista la propria deliberazione n. 358 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla elevazione oraria contrattuale per n.38 dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale a far data da 31.12.2020, tra le quali la Dott.ssa Briguglio Antonietta per n.32 ore;

Considerato, conseguentemente, di poter autorizzare la dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta, profilo professionale istruttore direttivo contabile – AREA FUNZIONARI, ex Cat. D/4, alla prestazione di attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pagliara limitatamente al periodo luglio – agosto 2025 per un totale di 18 ore settimanali di cui n. 12 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n.06 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) e, altresì, ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Pagliara;

Visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo della dipendente del Comune di Furci Siculo Dott.ssa Briguglio Antonietta (AREA FUNZIONARI - Istruttore Direttivo contabile – presso il Comune di Pagliara che dovrà svolgere la propria attività lavorativa presso questo ultimo Comune per diciotto ore settimanali di cui:
-n.12 ore settimanali nell'ambito delle n. 32 ore settimanali di cui all'obbligo di orario lavorativo (scavalco condiviso);
- n. 06 ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro (scavalco c.d. di eccedenza);

Considerato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.lgs. n.66/2003, come integrato e modificato dal D.lgs. n.213/2004, in tema di:
-periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 - e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012)";

Visti:
- i commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art.7 del D.Lgs n. 165/2001;
- la Legge 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

DI PROROGARE l'autorizzazione, per i motivi indicati in premessa, alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta, profilo professionale istruttore Direttivo contabile – AREA FUNZIONARI, ex Cat. D/4, a prestare attività lavorativa in favore del Comune di Pagliara per il periodo luglio – agosto 2025, per un totale di 18 ore settimanali di cui n.12 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n. 06 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza) e, altresì, ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra I Comuni di Furci Siculo e Pagliara;

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, da stipularsi tra il Comune di Furci Siculo e Pagliara che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa della dipendente interessata per il periodo da luglio a agosto 2025;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione formulata ai sensi dell'art.1 c. 557 della L. n.311/2004 e s.m.i. e dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004;

DI STABILIRE che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di 18 ore settimanali di cui:

- 12 ore settimanali ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso) per le quali il Comune di Pagliara provvederà al rimborso al Comune di Furci Siculo delle competenze stipendiali;
- 06 ore ai sensi dell'art.1 c. 557 della L.311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza) per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Pagliara una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio personale del Comune di Furci Siculo al fine di inserirlo nel fascicolo personale della dipendente interessata;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Pagliara;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla dipendente interessata;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, come indicato dall'art.18 c. 1 del D.Lgs n.33/2013, in Amministrazione trasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati i dipendenti (dirigenti e non dirigenti);

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Resp. Serv. del Personale
(Rag. Paul Manuli)

Il Proponente
(Assessore Avv. Daniela Mercurio)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL COMUNE DI PAGLIARA EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 E S.M.I. ED EX ART.14 DEL CCNL DEL 22.01.2004

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____ fra le seguenti parti:

- Dott. Francilia Matteo Giuseppe nato a Vancouver B.C. (CANADA) il 09.12.1979, Sindaco del Comune di Furci Siculo nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. FRN MTG 79T09Z401V
- Avv. Gugliotta Sebastiano nato a _____(____) il _____, Sindaco del Comune di Pagliara nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. _____);
- Dott.ssa Briguglio Antonietta nata a _____(___) il _____, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo, inquadrata nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione ex categoria D del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022 (C.F. _____);

PREMESSO:
-che l'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i., in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- che con parere del Consiglio di Stato sezione I n.2141/2005 sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;
- che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

RICHIAMATO:
-il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n.109/2017 che ritiene espressamente che l'attuale quadro normativo non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. scavalco condiviso e del c.d. scavalco di eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore lavorative settimanali;

VISTE:
-la D.G.C. n._____ del _____ del Comune di Furci Siculo, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata rilasciata alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta, profilo professionale istruttore contabile – AREA FUNZIONARI, ex Cat.D/4 -, l'autorizzazione a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pagliara per il periodo 01.07.2025 – 31.08.2025, per un totale di 18 ore settimanali di cui n. 12 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n.06 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza) ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Pagliara;
-la D.G.M. n._____ del _____del Comune di Pagliara, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è preso atto dell'intervenuta autorizzazione del Comune di Furci

Siculo, ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta –AREA FUNZIONARI, ex Cat. D/4, con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore di questo Comune, in conformità dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1 – comma 557 – della legge n.311/2004, per il periodo 01.07.2025 – 31.08.2025, per in totale di n. 18 ore settimanali di cui n. 12 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n. 06 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo contemporaneo e temporaneo presso il Comune di Pagliara della dipendente del Comune di Furci Siculo Dott.ssa Briguglio Antonietta, come generalizzata in premessa ed inquadrata nell' AREA FUNZIONARI - per il periodo luglio – agosto 2025, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i. e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2

Il presente accordo ha durata dal 1 luglio al 31 agosto 2025. Gli effetti della presente intesa potranno cessare in ogni momento, anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, dandone comunicazione con un anticipo di 15 giorni.

ART.3

L'incarico è conferito, nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di n. 18 ore settimanali di cui:

- 12 ore settimanali ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso) per le quali il Comune di Pagliara provvederà al rimborso al Comune di Furci Siculo delle competenze stipendiali;
-06 ore ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza) per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Pagliara una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita.

ART. 4

Il servizio da rendere ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza) sarà prestato in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Furci Siculo, nei modi previsti dall'art.53 del D.lgs. 165/2001, secondo i seguenti termini e modalità:

- Numero di ore lavorative: massimo 18 ore settimanali;
- Compenso riconosciuto: pari al compenso orario percepito presso l'ente di provenienza, coma da CCNL per la qualifica rivestita, per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle 18 ore settimanali;
- Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
- Durata dell'incarico: da luglio ad agosto 2025.

ART.5

Per il servizio reso ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 (scavalco condiviso) il trattamento economico lordo in atto, i contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi di oneri, ed ogni altro onere o competenza economica, attinente al trattamento fondamentale ed accessorio del dipendente, sono a totale carico dell'ente utilizzatore. L'ente di appartenenza comunicherà trimestralmente al Comune di Pagliara il prospetto riepilogativo delle competenze dovute alla dipendente e l'Ente utilizzatore provvederà, entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, al rimborso al Comune di Furci Siculo, pena la risoluzione del presente atto.

ART. 6

Per il servizio reso ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i. (scavalco di eccedenza) sarà corrisposta direttamente alla dipendente da parte del Comune di Pagliara la retribuzione oraria pari a quella percepita dalla dipendente presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL per la categoria rivestita e per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle due ore settimanali.

ART. 7

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, con successivo provvedimento del Sindaco di Pagliara, potrà essere conferito l'incarico della posizione organizzativa, con il conseguente riconoscimento del trattamento accessorio di posizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 16.11.2022, nonché la relativa indennità di risultato secondo i criteri e le modalità definiti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, oltre che un indennizzo forfettario per gli accessi al Comune di Pagliara.

ART. 8

L'assegnazione temporanea oggetto della presente convenzione determina per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Pagliara, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.

ART. 9

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente intesa, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, la risoluzione delle controversie sarà affidata agli istituti previsti dalle vigenti norme di legge in materia. L'ente di provenienza, in ogni caso, corrisponderà alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'ente utilizzatore.

ART.10

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

ART. 11

La presente convenzione redatta in duplice originale è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI FURCI SICULO
Il Sindaco – Dott. Francilia Matteo Giuseppe

Per il COMUNE DI PAGLIARA
Il Sindaco– Avv. Gugliotta Sebastiano

LA DIPENDENTE – Dott.ssa Briguglio Antonietta

COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 213 DEL 27/06/2025

CON OGGETTO

Proroga autorizzazione per utilizzo di dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo presso il Comune di Pagliara ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n.311/2004 e dell'art.14 CCNL del 22/01/2004 – Periodo 01 luglio – 31 agosto 2025 – Approvazione schema di convenzione.

Il responsabile dell'area Area Economica - Finanziaria

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1.01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Furci Siculo li, 30/06/2025

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno